



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

Dispositivi di protezione individuale D.P.I.

Il nuovo Regolamento (UE) n. 425/2016 si applica, nel suo intero, dal 21 aprile 2018 e abroga la Direttiva 89/686/CEE. Esso disciplina:

- i dispositivi di protezione individuale progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza;
- i componenti intercambiabili dei dispositivi, essenziali per il loro funzionamento;
- i sistemi di collegamento per i dispositivi che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

Il D.Lgs. n. 475/1992, attuativo della Direttiva 89/686/CEE, è stato modificato con D.Lgs. n. 17 del 19 febbraio 2019 per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425.

I DPI sono classificati in base alle categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/425, in tre categorie:

1) i dispositivi di I categoria, progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza, da rischi minimi (es. guanti da giardinaggio, occhiali da sole, maschera da sci ecc.. ovvero rischi minimi per:

- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50°;
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole;
- condizioni atmosferiche di natura non estrema);

2) di III categoria, che proteggono da rischi molto gravi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili;

3) di II categoria, a protezione di rischi non compresi nella I e III categoria (es. occhiali per

motociclisti, caschi per ciclisti ecc).

Il D.Lgs n. 17 del 19 febbraio 2019 allinea la norma nazionale al Regolamento UE 425/2016, ed individua le violazioni in capo ai vari operatori economici soggette a sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

Un DPI conforme alle norme armonizzate o ad alcune parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza (in sigla RES) di cui all'allegato II del Reg. UE 425/2016 e può essere messo a disposizione del mercato; il fabbricante stabilito nell'Unione Europea o l'importatore (nel caso in cui il prodotto sia fabbricato fuori dalla spazio europeo) hanno l'obbligo di progettare e immettere sul mercato solo prodotti sicuri in quanto conformi ai RES. Debbono poter documentare di aver eseguito o di aver fatto eseguire le procedure di accertamento di conformità previste dalle normative citate, il che gli consentirà di apporre la marcatura CE obbligatoria e le altre indicazioni obbligatorie previste per ciascuna tipologia di prodotto. Il distributore potrà mettere a disposizione sul mercato esclusivamente prodotti provvisti della marcatura CE e delle altre indicazioni obbligatorie, unendo al dispositivo la documentazione di accompagnamento eventualmente prescritta.

i prodotti conformi alla Direttiva 89/686/CEE potevano essere messi a disposizione sul mercato anteriormente al 21.04.2019.

Se a seguito dell'esame del fascicolo tecnico o di analisi di laboratorio, viene determinata la non conformità del prodotto, possono seguire le azioni volontarie dell'operatore economico e/o obbligatorie con provvedimenti emessi dal competente Dipartimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ; fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.lgs 17/2019.

L'Ufficio Vigilanza sul mercato della Camera di Commercio svolge controlli, anche senza preavviso, su fabbricanti, importatori e distributori dei Dispositivi di protezione individuale di prima categoria (ad eccezione di quando agisce su delega del competente Ministero).

Informazioni sul quadro normativo del settore, approfondimenti con le linee guida, faq sono reperibili sul sito [European Commission](#).